

Polizza per l'assicurazione dell'attività professionale di Amministratore di immobili condominiali

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Professionista Reale - Amministratore di immobili condominiali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione destinata al professionista, o ai professionisti di uno studio associato, svolgente attività di amministrazione di immobili condominiali, che desidera tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi, soprattutto ai clienti, nello svolgimento delle prestazioni professionali. La copertura può essere estesa, acquistando la Sezione Tutela Legale, all'assistenza di tipo legale in caso di controversie che interessino il professionista nell'esercizio dell'attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia Responsabilità Civile:**
si tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per danni di cui sia civilmente responsabile, cagionati nell'esercizio dell'attività professionale descritta nella polizza.
- ✓ **Garanzia Tutela Legale.**
si assicura, nei casi che sono descritti nella polizza, l'assistenza legale per affrontare controversie.



Che cosa non è assicurato?

- Garanzia Responsabilità Civile:**
- ✗ le attività che per legge non rientrano nelle competenze professionali dell'assicurato;
 - ✗ atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
 - ✗ circolazione di veicoli, natanti e aeromobili.
- Garanzia Tutela Legale:**
- ✗ vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; diritti di brevetto, marchio;
 - ✗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, imbarcazioni, o aeromobili;
 - ✗ fatti dolosi per i quali vi sia condanna.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Responsabilità Civile** – La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, e per i sinistri verificatisi in Europa.
- ✓ **Sezione Tutela Legale** – la copertura vale:
 - in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
 - nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali;
 - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti, in materia amministrativa e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. L'assicurato è tenuto a fornire notizie e documentazioni necessarie per consentire a Reale Mutua verifiche e controlli. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.